

Sentenza n. 119 depositata il 12 maggio 2022

Materia: Ambiente e concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, in relazione all'art.149-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale)**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2021, n.14** (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n.2 del 1998, n.40 del 2002, n.2 del 2019, n.9 del 2021 e n.11 del 2021), **art. n. 16**

Esito: dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna n.14 del 2021

L'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2021 prevede la seguente disposizione: *“al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”*.

La disposizione regionale prevede in sostanza che gli affidamenti in essere del Servizio Idrico Integrato, recanti scadenza anteriore al 31 dicembre 2027, siano prorogati alla suddetta data.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, il legislatore regionale, prevedendo una tale proroga, seppure giustificata dalla necessità di garantire gli interventi del PNRR, avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dell'ambiente e della concorrenza, in violazione dell'art. 149-bis del d.lgs. n.152 del 2006, ritenuto dal ricorrente norma statale interposta.

la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione, accogliendo l'eccezione sollevata dalla difesa regionale che riteneva inconferente il parametro ritenuto violato e carente la motivazione del ricorso.

E' stato richiamato in sentenza l'onere del ricorrente di indicare le ragioni di contrasto tra le norme impugnate e i parametri costituzionali ritenuti violati e di argomentare, sia pur in modo sintetico, le censure.

In riferimento a questo onere del ricorrente, la Corte ha ritenuto inconferente il parametro offerto dall'art. 149-bis, cod. ambiente che, nulla dicendo sulla durata degli

affidamenti, non può fungere da parametro di riferimento per valutare la legittimità della proroga introdotta dalla norma regionale censurata. Dal richiamo ad un parametro inconferente consegue, che risulta carente di motivazione la supposta violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. E appena il caso di ricordare che la durata degli affidamenti (che non può superare i trenta anni) è prevista dall'art. 151, comma 2, lett. b) del cod. ambiente che, però, non è stato preso neppure in considerazione dal ricorrente.

La carenza di motivazione ha portato la Corte a dichiarare anche l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Vale la pena segnalare che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha lamentato (con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica e nella discussione orale) il contrasto della norma regionale impugnata e l'art.149-bis, cod. ambiente, argomentando che le eventuali proroghe degli affidamenti dovrebbero essere concesse dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che la norma statale (invocata a parametro) prevede una riserva di amministrazione in capo all'ente di governo dell'ATO. Tuttavia, la prassi costantemente osservata dalla Corte nell'ammettere argomentazioni che non ampliano il thema decidendum, porta coerentemente a dichiarare inammissibile anche quest'ultima censura. In questo caso, viene sollevata dalla parte ricorrente una questione diversa da quelle avanzate nell'atto iniziale e non può essere consentito il passaggio all'esame di merito.